



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217, recante “ordinamento del personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco a norma dell’art.2 della legge 30 settembre 2004, n.252” e in particolare l’articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi Vigili del Fuoco;

VISTO l’articolo 10, comma 10, del Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70, recante “Semestre Europeo – Prime Disposizioni urgenti per l’economia” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, con cui si fissa la durata del corso in sei mesi di cui almeno uno di applicazione pratica;

VISTO il Decreto 8 agosto 2011, n.160, emanato dal Ministro dell’Interno, recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità per l’accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 6 comma 6 del citato Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217”;

VISTA la nota n.8433 del 27.3.2013 della Direzione Centrale delle RR.UU. di convocazione degli allievi Vigili del Fuoco in data 8.4.2013;

VISTO il D.P.R. n. 64 del 28.2.2012 “Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

Sentite le OO.SS.

RAVVISATA la necessità di adottare il programma didattico e definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui sopra;

DECRETA

Art. 1.

Durata e sedi di svolgimento del Corso

1. Il 72° Corso di formazione per Allievi Vigili del fuoco ha inizio il giorno 8 aprile 2013, ha carattere residenziale e si svolge per effettivi sei mesi, di cui cinque di formazione e uno di applicazione pratica.
2. E’ destinato a circa 147 corsisti, ripartiti in 4 reparti, di circa 40 unità ciascuno.
3. L’attività didattica si svolge, per la totalità degli allievi, presso le Scuole Centrali Antincendi, con l’eccezione di quanto specificato ai successivi commi 4 e 6.
4. Presso la Scuola di Formazione Operativa si svolgono, per la totalità degli allievi, le attività didattiche di seguito indicate:



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- modulo “*Impianti di addestramento*”
 - modulo “*Autoprotezione in ambiente acquatico*”
 - modulo “*aerportuale – parte pratica*” (periodo di applicazione pratica)
5. L'attività prevista presso la Scuola di Formazione Operativa avverrà secondo una rotazione dei reparti stabilita dallo Staff di Coordinamento del corso, in accordo con le Direzioni di sede, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative.
 6. Gli allievi svolgeranno l'attività didattica presso i Comandi di residenza dal 12 al 23 agosto 2013.
 7. Il periodo di applicazione pratica di cui all'art.1 comma 1 si svolgerà presso le Scuole Centrali Antincendi, come specificato ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 2.

Staff Didattici

1. Gli staff didattici saranno incaricati da apposito provvedimento a firma del Direttore Centrale.

Art. 3.

Programma del corso

1. Il programma del corso si articola in moduli didattici teorici, moduli teorico-pratici intensivi ed in moduli pratici, secondo la sinopsi riportata in allegato.
2. La giornata didattica tipo si articola in periodi didattici della durata di 45 minuti netti. Il programma didattico prevede, nelle giornate dal lunedì al giovedì, n. 8 periodi didattici e, nella giornata del venerdì, n. 6 periodi didattici.
Le attività didattiche giornaliere sono precedute da un periodo “zero”, dedicato alla reazione fisica, e si concludono con un nono periodo, dedicato allo studio libero guidato.
3. Il Coordinatore del Corso e/o il Direttore di sede possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.

Art. 4.

Frequenza del corso ed ammissione all'esame finale

1. Al termine del quinto mese del corso di formazione, non sono ammessi a sostenere l'esame finale, di cui al successivo art.8, i corsisti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di venticinque giorni.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

I periodi di mancata frequenza dell'attività didattica dovuti ad eccezionali esigenze di servizio, in ottemperanza a specifiche disposizioni del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non vengono computati ai fini del presente articolo.

2. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di nove periodi didattici (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel monte dei giorni di cui al comma 1.
3. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 3 del presente articolo, non sono considerate assenza dal corso le ore o le giornate di permesso fruito dagli allievi per prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria e solo qualora tale motivazione venga adeguatamente documentata.
4. Gli allievi Vigili del Fuoco che non sono in possesso di piena idoneità fisica potranno partecipare alle attività in aula sulla base delle valutazioni del medico incaricato delle Scuole Centrali Antincendi.

Art. 5.

Dimissioni o espulsioni dal corso

1. Sono dimessi dal corso:
 - a. i vigili del fuoco corsisti che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
 - b. i vigili del fuoco corsisti che non siano ammessi all'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione per i motivi indicati al successivo art.7 commi 7 e 8;
 - c. i vigili del fuoco corsisti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi ed anche se assenti sin dal primo giorno di convocazione, ovvero quarantacinque giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; se l'assenza è stata determinata da infermità, gli allievi, dopo la riacquistata idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso utile successivo; i corsisti di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
 - d. i vigili del fuoco corsisti che dichiarino di rinunciare al corso; in tal caso, non potranno essere ammessi a partecipare a corsi successivi e cessano da ogni rapporto con l'Amministrazione.
 - e. qualora il superamento della soglia di trenta giorni di assenza si concretizza nel mese di applicazione pratica a valle dell'esame finale, superato con profitto, l'allievo dovrà ripetere il solo periodo di applicazione pratica, secondo indicazioni della Direzione Centrale per la Formazione.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Sono espulsi dal corso i vigili del fuoco corsisti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione.
4. L'espulsione e la dimissione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, lett. c) del presente articolo.
5. I vigili del fuoco corsisti di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, dimessi dal corso di formazione a causa di assenza dovuta ad infermità, sono ammessi, su disposizione del Capo Dipartimento, a ripetere una sola volta il corso mediante ammissione al primo corso successivo utile.

Art. 6.

Sistema di valutazione

1. Durante il periodo di svolgimento del corso di formazione, i corsisti sono sottoposti a verifiche periodiche a carattere diagnostico - sommativo, di cui al successivo art. 7.
2. Al termine del corso, i corsisti sono sottoposti ad esame finale, di cui al successivo art. 8.
3. Tanto i risultati delle verifiche periodiche a carattere diagnostico - sommativo, quanto quelli dell'esame finale sono acquisiti ed elaborati mediante sistemi informatizzati e determinano il voto complessivo di fine corso, espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale, conseguito da ciascun allievo.
4. Tutta la documentazione cartacea e di elaborazione dei dati è conservata presso l'Area I della Direzione Centrale per la Formazione.

Art. 7.

Prove di verifica periodiche a carattere diagnostico - sommativo

1. Le prove di verifica periodiche di cui all'art.6 comma 1, finalizzate alla valutazione continua dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento, sono relative a moduli teorici, moduli teorico-pratici intensivi, moduli pratici di addestramento professionale e di addestramento ginnico-natatorio.
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione delle verifiche periodiche concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art.9 c.1.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. Le prove di verifica relative ai moduli teorici, consistenti in questionari a risposta multipla, riguardano le seguenti materie didattiche:
- *Chimica*
 - *Sostanze pericolose*
 - *Sostanze estinguenti*
 - *Attrezzature di intervento (parte teorica)*
 - *Formazione del Lavoratore ai sensi del Dlgs. 81/08 (D.Lgs.81+D.P.I.)*
 - *Idraulica*
 - *Procedure operative standard*
 - *Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti (parte teorica)*
 - *Aeroportuale (parte teorica)*

La valutazione, per ciascuna prova, viene espressa in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

La prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

La valutazione relativa ai moduli teorici, che concorre fino ad un massimo di 10/100 alla composizione del voto complessivo di fine corso, è data dalla media dei risultati ottenuti nelle singole verifiche periodiche previste dal programma.

Al fine di ottimizzare i tempi dell'attività didattica, le verifiche periodiche relative ai moduli teorici potranno essere raggruppate e svolte nell'ambito di una o più giornate specificate nel programma.

4. La valutazione relativa ai moduli teorico-pratici intensivi ed ai moduli pratici/addestrativi concorre fino ad un massimo di 30/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è così composta:
- a) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni delle prove relative alle attrezzature di intervento (Estintori, Motopompe, Motoseghe, Mototroncatrici, Gruppo pneumatico di sollevamento, Gruppo oleodinamico, Lancia termica), agli impianti S.F.O. (Camera a fumo, Cesoie e divaricatori, Pozzi e Cunicoli, Pensilina di carico, G.P.L - bombola) e alla parte pratica di "Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti" ;
 - b) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di tecniche specifiche (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario – Autoprotezione in ambiente acquatico – Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello fase A);
 - c) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di addestramento professionale (Scala aerea, Scala a ganci, Scala italiana, Cordami e nodi).

La valutazione, per ciascuna delle prove finali relative ai suddetti moduli, viene espressa in centesimi, ovvero in altra base successivamente trasformata in base centesimale mediante



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

opportuni fattori di conversione. Le medie delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elaborate senza arrotondamenti.

A seconda delle prove, il giudizio di sufficienza corrisponde a valori numerici diversi; inoltre tale giudizio può coincidere con il punteggio della singola prova (se costituita da un'unica fase), oppure può essere il risultato della combinazione dei punteggi conseguiti dall'allievo nelle varie fasi in cui la prova è articolata. Più precisamente:

- Per ciascuna delle prove pratiche relative ai moduli “Scala aerea”, “Scala a ganci”, “Scala italiana”, “Estintori”, “Motopompa”, “Motosega”, “Mototroncatrice”, “Gruppo pneumatico di sollevamento”, “Gruppo oleodinamico”, “Lancia termica”, “Camera a fumo” e “Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti” il giudizio è singolo (prova ad unica fase); la sufficienza viene conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
- Per la prova pratica relativa al modulo “Cordami e nodi”, la valutazione dipende dal punteggio conseguito dall'allievo in ciascuna delle tre fasi in cui si articola la prova stessa (esecuzione di un “nodo di ancoraggio”, esecuzione di un “nodo di giunzione”, esecuzione di un “nodo di salvataggio”, estratti a sorte dall'allievo fra quelli previsti dal programma del modulo).

La sufficienza si ottiene conseguendo, in ciascuna fase della prova, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Una valutazione insufficiente, in una qualsiasi delle fasi costituenti la prova, determina, per l'allievo, l'interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova pratica (tre fasi di valutazione).

Qualora l'allievo abbia raggiunto la sufficienza in tutte le tre fasi costituenti la prova, il punteggio complessivo è composto dalla somma ponderata dei punteggi parziali, secondo la seguente formula:

$$V_{\text{cordami e nodi}} = V_{\text{N. ancoraggio}} * 0,3 + V_{\text{N. giunzione}} * 0,2 + V_{\text{N. salvataggio}} * 0,5$$

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Tecniche di Primo Soccorso Sanitario”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovra pratica BLS, manovra pratica SVT); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 45 su 60;
 - b) prima manovra pratica (BLS): punteggio maggiore o uguale a 75/100;
 - c) seconda manovra pratica (SVT): punteggio maggiore o uguale a 75/100.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Autoprotezione in ambiente acquatico”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione). Il test teorico è propedeutico alle fasi pratiche: il superamento del test teorico, cioè, è condizione necessaria per l'ammissione alle fasi successive. La sequenza delle manovre pratiche (“prima” e “seconda” postazione) non è, invece, vincolante.

La sufficienza si ottiene se si verificano tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 15 su 20;
- b) manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 14/23, con massimo uno zero per ogni sottomanovra;
- c) manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 14/23, con massimo uno zero per ogni sottomanovra.

Una valutazione insufficiente determina l'interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova teorico-pratica (tre fasi di valutazione).

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello – fase A”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione). Il test teorico è propedeutico alle fasi pratiche: il superamento del test teorico, cioè, è condizione necessaria per l'ammissione alle fasi successive. La sequenza delle manovre pratiche (“prima” e “seconda” postazione) non è, invece, vincolante.

La sufficienza si ottiene se si verificano tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 28 su 35;
- b) manovre pratiche: punteggio totale (somma dei punteggi conseguiti sulle due postazioni) maggiore o uguale a 62/102, ottenuto come segue:
 - prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 42/69, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 4 zeri complessivamente;
 - seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 20/33, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 2 zeri complessivamente.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Una valutazione insufficiente determina l'interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova teorico-pratica (tre fasi di valutazione).

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

Come già specificato, ai fini del calcolo del voto complessivo finale, i singoli punteggi componenti ottenuti in tutte le prove teorico-pratiche sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Per ciascuna delle prove sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica.

5. Le prove ginniche e natatorie sono svolte al termine dei rispettivi programmi di formazione. La valutazione complessiva delle verifiche ginnico-natatorie concorre fino ad un massimo di 10/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è composta come di seguito riportato.

- a) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nelle quattro prove di cui si compone la verifica ginnica: “*Scalcamenti e volteggi*” (plinto e parete), “*Traslocazioni in sospensione*” (scala orizzontale), “*Trasporti*” (persone), “*Corsa di 1600 metri piani*”.

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica ginnica, tutti i punteggi delle quattro prove dovranno essere espressi in centesimi, pertanto anche il tempo ottenuto nella prova della “*Corsa di 1600 metri piani*” dovrà essere convertito in centesimi mediante la tabella di conversione riportata in calce alla specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- punteggio medio su tutte le prove maggiore o uguale a 60/100;
- punteggio di ciascuna prova superiore a zero.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, al fine di raggiungere la sufficienza così come stabilita al precedente capoverso, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

- b) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nella seconda e nella terza delle tre prove di cui si compone la verifica natatoria (“*Nuoto orizzontale in immersione*”, “*Sostentamento verticale*”, “*Nuoto in stile libero*”).

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica natatoria, i singoli tempi ottenuti nella seconda e nella terza delle tre prove sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi mediante la tabella di conversione riportata nella specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- superamento della prima prova: 12 metri di nuoto orizzontale in immersione;
- punteggio in ciascuna delle due prove successive non inferiore a 60/100.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il conseguimento della sufficienza comprova il raggiungimento del requisito del “saper nuotare”, così come definito dalla Circ. DCF MISA 8/2006.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

Per ciascuna delle prove ginniche e natatorie sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica.

6. L'allievo che in una o più verifiche periodiche abbia ottenuto un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 7 del presente articolo.
7. Il corsista per il quale la Commissione d'esame finale esprima almeno una valutazione insufficiente nelle prove di accertamento specifico di cui al precedente comma 6, non sarà ammesso all'esame finale e verrà dimesso dal corso come disposto dall'art.5, comma 1, lettera b).
8. Il corsista che in più di due prove di recupero ottenga una valutazione insufficiente, non sarà ammesso all'esame finale e verrà dimesso dal corso come disposto dall'art.5, comma 1, lettera b).
9. Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, saranno individuati dei periodi destinati al recupero delle verifiche periodiche di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, la cui durata complessiva sarà non inferiore ad una settimana.
10. Il recupero delle verifiche per gli allievi risultati a vario titolo assenti in una o più prove di verifica periodiche verrà effettuato prima dello svolgimento dell'esame finale sulla base delle disposizioni della Direzione del Corso.
11. L'allievo vigile del fuoco che abbia effettuato un numero di assenze superiore al 20% dei periodi programmati nei moduli intensivi: “SAF”, “TPSS”, “ATP”, “Costruzioni dissesti statici e puntellamenti”, sosterrà l'esame al termine del recupero del modulo che sarà effettuato dopo il quinto mese di corso e prima dell'esame finale in apposita sessione.

Art. 8.

Esame finale

1. Al termine della fase formativa del corso, ciascun corsista è sottoposto ad un esame finale, presso le Scuole Centrali Antincendi. L'esame finale consiste in una prova scritta e in un percorso operativo di intervento (articolato in parte I e parte II).
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione dell'esame finale, elaborato senza arrotondamenti, concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art.9 c.1.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. La prova scritta, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 20/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in un questionario a risposta multipla e verte sugli argomenti oggetto del corso. La valutazione viene espressa in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale, e la prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
4. Il percorso operativo di intervento (parte I), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 22,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in una sequenza di operazioni che comportano l'applicazione di tecniche operative e l'utilizzo di attrezzature di soccorso, come di seguito riportato:
 - a) Vestizione;
 - b) Manovra n°1: trave di equilibrio con trasporto di due manichette ed una lancia da Ø 45;
 - c) Manovra n°2: stendimento, collegamento della lancia, e collegamento ad idrante;
 - d) Manovra n°3: indossamento dell'autorespiratore a ciclo aperto – salita al 2° piano del castello di manovra con l'uso della Scala Italiana – e trasporto manichetta.
 - e) Manovra n°4: ripristino postazione.

La valutazione finale della prova del percorso operativo di intervento (parte I), elaborata senza arrotondamenti, è data dalla media delle valutazioni conseguite nelle fasi da a) ad e). La prova si intende superata con giudizio di sufficienza se si consegue un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Per la prova sopra descritta, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati nella specifica scheda di verifica.

5. Il percorso operativo di intervento (parte II), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 7,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste nell'utilizzo di una delle attrezzature di cui all'art. 7, comma 4 lettera a), estratta a sorte dalla Commissione d'esame finale. La valutazione della prova viene condotta in base a quanto stabilito all'art. 7, relativo alle verifiche periodiche.
6. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.

Art. 9

Graduatoria di fine corso

1. Il voto complessivo conseguito da ciascun allievo al termine del corso è espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale ed è ottenuto secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (10/100) + V_{\text{pratici}} * (30/100) + V_{\text{ginnico-natatorie}} * (10/100)] \text{ prove periodiche} + \\ + [V_{\text{scritto}} * (20/100) + V_{\text{percorso p. I}} * (22,5/100) + V_{\text{percorso p. II}} * (7,5/100)] \text{ esame finale}$$

dove:



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- il risultato complessivo delle verifiche periodiche è composto dalla somma pesata della valutazione di cui all'art.7 comma 3, della valutazione di cui all'art.7 comma 4 e della valutazione di cui all'art.7 comma 5;
 - il punteggio complessivo dell'esame finale è composto dalla somma pesata della valutazione relativa alla prova scritta di cui all'art.8 comma 3, della valutazione relativa al percorso operativo di intervento parte I di cui all'art.8 comma 4 e della valutazione del percorso operativo di intervento parte II di cui all'art.8 comma 5.
- Pertanto il voto di fine corso viene determinato, fino a 50/100, dall'esito delle verifiche periodiche e, per i restanti 50/100, dall'esito delle prove di esame finale.
2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle verifiche periodiche, la valutazione di sufficienza conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60; analogamente, la valutazione di sufficienza conseguita nella prova di accertamento specifico in sede di esame finale, prevista all'art.7 comma 6, annulla e sostituisce le precedenti valutazioni di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,36.
 3. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove costituenti l'esame finale, la valutazione di sufficienza conseguita a seguito della ripetizione della prova, di cui all'art. 8, comma 6, annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60.
 4. Il voto complessivo di fine corso è utile ai fini della determinazione della graduatoria di fine corso ed è trasmesso dal Direttore Centrale per la Formazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 10.

Periodo di applicazione pratica

1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame teorico-pratico ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art.6, comma 3, del decreto legislativo 13.10.2005, n.217, con la qualifica di vigile del fuoco in prova.
2. Il periodo di applicazione pratica, della effettiva durata di un mese, si svolge presso le Scuole Centrali Antincendi.
3. Durante tale periodo vengono approfondite le attività di simulazione di intervento, con particolare riferimento alle tecniche di attacco all'incendio, nonché le attività rivolte alla



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

4. Per le prove di verifica relative a tali attività, si rimanda al successivo art.11.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, il Vigile del Fuoco in prova consegue la nomina a Vigile del Fuoco, sulla base di una relazione del Comandante delle Scuole Centrali Antincendi. La predetta relazione è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva dell'allievo, formulato tenendo in considerazione i seguenti fattori: assenze effettuate nel mese di applicazione pratica (che non potranno superare i gg.5), esiti delle prove di cui al successivo art.11, aspetti disciplinari. I criteri saranno resi noti mediante specifico ordine di servizio emanato dal Comandante delle S.C.A. prima dell'avvio del periodo di applicazione pratica.
6. In caso di valutazione negativa, il Vigile del Fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del Comandante delle Scuole Centrali Antincendi.

Art. 11.

Prove di verifica previste per il periodo di applicazione pratica

1. Durante il periodo di applicazione pratica i Vigili del Fuoco in prova sono sottoposti a verifiche finalizzate al monitoraggio dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento, relativamente ai seguenti moduli didattici:
 - *Aeroportuale (modulo pratico)*
 - *Patente terrestre di 2° grado - ai sensi della Circolare del 28/10/2011*
 - *Patente terrestre di 3° grado ai sensi della Circolare del 28/10/2011 (prova prevista per i soli allievi già in possesso di patente civile D)*
 - *Salvamento a nuoto- ai sensi della Circ. DCF 427/2006- (prova prevista per i soli allievi che abbiano ottenuto valutazioni ottimali sia nello screening natatorio di inizio corso, sia nelle verifiche natatorie di cui all'art.7 comma 5, avendo effettuato il percorso didattico del salvamento a nuoto).*
2. I risultati di tali verifiche sono tenuti in considerazione nella formulazione del giudizio complessivo espresso dal Comandante delle S.C.A. al termine del periodo di applicazione pratica, di cui al precedente art.10 comma 5.
3. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo vengono, altresì, acquisiti agli atti del fascicolo personale dell'allievo e sono utili per la definizione del percorso formativo individuale del dipendente, anche in funzione delle esigenze di organizzazione operativa del Comando di assegnazione.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

4. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo sono comunicati dal Coordinamento del corso al Comando Provinciale di prima assegnazione di ciascun Vigile del Fuoco.

Art. 12

Comunicazioni finali

1. L'Area I trasmetterà la scheda contenente il percorso formativo effettuato dai discenti durante l'intero corso ai Comandi di assegnazione.
2. Analogamente le S.C.A. provvederanno a trasmettere ai Comandi gli atti di natura amministrativa.

Roma,

**IL DIRETTORE CENTRALE
AGRESTA**